COMUNE DI CASTEL DI LAMA
Provincia di ASCOLI PICENO
Cod.Fis. 80000270449 - P.IVA 00376180444
Via CARRAFO n. 21
Centralino 0736/81871 – Ufficio 0736/818729 – Cell. 348.3348739 – Fax 0736/818760
poliziamunicipale@comune.casteldilama.ap.it - poliziamunicipale@pec.comune.casteldilama.ap.it

Prot. n. 9534 del 15/07/2020

Ordinanza n. 92 del 15/07/2020 **ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN PIAZZA ANGELINI DI FRONTE AI CIVICI 27 E 29**

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

1. Vista l'istanza presentata dal Sig. F. F. acquisita al ns. Prot. 9418 del 14/07/2020, con la quale richiedeva sia l'occupazione di suolo pubblico in data 20.07.2020 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 in Loc. Sambuco in Piazza Angelini di fronte ai civici n. 27 e n. 29, per l' espletamento di lavori di trasloco;

2. Considerato che per permettere le operazioni di trasloco è necessario istituire un apposito divieto di sosta temporaneo di fronte ai civici n. 27 e n. 29 in Piazza Angelini per il 20.07.2020 dalle ore 07:00 alle ore 18:00;

3. Ritenuto di dover emettere provvedimenti di viabilità per le seguenti MOTIVAZIONI:
   - garantire un adeguato livello di sicurezza agli operatori e agli utenti della strada;
   - garantire regolare esecuzione dei lavori di trasloco;
4. Visto il D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
5. Visto il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;
6. Visto il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
7. Visto il Dlgs 267/2000;

ORDINA

I SEGUENTI OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI DALLE ORE 07:00 DEL GIORNO 20/07/2020 ALLE ORE 18:00 DEL GIORNO 20/07/2020

1. **DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN LOC. SAMBUCO SU PIAZZA DINO ANGELINI DI FRONTE AI CIVICI N. 27 E N. 29;**

2. **FANNO ECCEZIONE** agli obblighi, divieti e limitazioni di cui sopra:
   - i veicoli in servizio di Polizia Stradale, Pronto intervento e soccorso;
   - i veicoli o altro mezzo d'opera impegnato nelle suddette lavorazioni.

- adottare tutte le opportune cautele indispensabili per la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità, al termine dei lavori il piano di scorrimento della strada dovrà essere opportunamente sistemato, la circolazione stradale ripristinata in sicurezza, gli eventuali ingombri dovranno essere debitamente rimossi ed allontanati dalla carreggiata stradale;
- evitare mediante l'uso di idonei sistemi di protezione, l'immissione sul suolo e nell' aria pubblica di materiali, liquidi e polveri;

GLI AGENTI DELLA POLIZIA STRADALE DI CUI ALL'ART. 12 DEL DLGS 285/92 SONO INCARICATI DELLA VIGILANZA DEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALLA PRESENTE ORDINANZA.

La presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed inserita all'interno del sito del Comune di Castel di Lama.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Castel di Lama, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R n.495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE LI 15/07/2020

IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA
(Dott. Luca Brandimarti)

Si comunichi ai seguenti enti ed indirizzi:

- ALL' UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI CASTEL DI LAMA